



COMUNE DI SCORDIA
Provincia di Catania

REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 19.1.2010)

INDICE

Art. 1 – Finalità	pag.1
Art. 2 – Organizzazione.....	pag.1
Art. 3 – Destinatari del servizio.....	pag.1
Art. 4 – Modalità d’iscrizione.....	pag.2
Art. 5 – Modalità del servizio e responsabilità connesse.....	pag.2
Art. 6 - Compartecipazione ai costi del Servizio.....	pag.3
Art. 7 – Controllo abbonamenti.....	pag.4
Art. 8 – Obblighi di comportamento.....	pag.4
Art. 9 – Rinuncia.....	pag.5
Art. 10 – Altri servizi di trasporto.....	pag.5
Art. 10 bis – Pubblicità.....	pag.5
Art. 11 – Norme finali.....	pag.5

Art. 1 – Finalità

1. Il Servizio di trasporto scolastico (Servizio) è svolto dal Comune di Scordia e concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio, agevolando l'accesso alla scuola di competenza da parte dei cittadini-utenti.
2. Il Servizio si svolge dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo.
3. Il Servizio è erogato ai residenti del Comune di Scordia. Lo stesso potrà essere erogato ai residenti dei comuni limitrofi, previa stipula di apposita convenzione. Utenti privilegiati di tale servizio sono coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze della loro abitazione.

Art. 2 – Organizzazione

1. L'organizzazione del trasporto scolastico è affidata al competente ufficio comunale, in atto individuato nel servizio pubblica istruzione-ufficio scolastico.
2. Il servizio è svolto mediante l'utilizzo degli scuolabus comunale e delle risorse umane interne, nel rispetto del profilo professionale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Il servizio di trasporto è organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico ufficiale e tenendo conto delle richieste degli utenti, della disponibilità di mezzi e della dotazione organica:
 - mediante la programmazione del tragitto che dovranno effettuare gli scuolabus comunali;
 - stabilendo annualmente le fermate e gli orari del servizio, coordinandoli con quelli scolastici;
4. Qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili, l'Ufficio competente predispone una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal successivo art.3 comma 1.

Art. 3 – Destinatari del servizio

1. Hanno diritto al Servizio gli alunni residenti nel Comune di Scordia con priorità:
 - a) Presenza nel nucleo familiare di diversamente abili e bisognosi di assistenza continua;
 - b) Genitori lavoratori;
 - c) Residenza nella fascia extra urbana;
 - d) All'interno della fascia urbana avranno priorità gli alunni di età meno avanzata.

Possono essere ammessi al servizio gli scolari che risiedono nelle zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, stabilendo ogni inizio anno scolastico le fermate da effettuare nelle zone immediatamente limitrofe ai confini comunali.

2. Al fine di garantire la migliore prestazione del Servizio, le variazioni di residenza devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio comunale competente.

Art. 4 – Modalità d'iscrizione

1. Dietro istruttoria dell'Ufficio competente l'iscrizione al servizio si effettua annualmente mediante la compilazione del modulo allegato al presente regolamento, modulo che negli anni successivi, a cura degli uffici competenti e nel rispetto del regolamento medesimo, potrà essere adeguato a nuove esigenze di tipo organizzativo, oltre che alle sopravvenute novità normative.
2. Gli utenti interessati alla fruizione del servizio, dovranno presentare l'annuale domanda predisposta dall'ufficio competente, entro il 10 settembre. L'Amministrazione Comunale informerà la cittadinanza mediante avviso pubblico.
3. Il trasporto può essere chiesto per andata e ritorno o per sola andata o ritorno.
4. Le domande presentate in corso d'anno da eventuali nuovi residenti o a causa di variazioni di residenza o cambi di scuola, o per esigenze previste dall'art.3 comma 1, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, con la disponibilità dei posti e solo se non comportano sostanziali modifiche agli itinerari, alle fermate ed agli orari stabiliti. In tale ipotesi l'obbligo di compartecipazione di cui all'art. 6, decorre dal mese di accettazione dell'iscrizione
5. Al momento dell'iscrizione dovrà essere espressamente indicato nell'apposito modulo che il minore potrà essere preso in consegna oltre che dai rispettivi genitori, dei quali dovranno essere indicate le generalità, anche da altre persone, delle quali si dovrà indicare il cognome e nome, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 5 – Modalità del servizio e responsabilità connesse

1. La responsabilità dell'autista e dell'assistente è limitata al periodo di tempo in cui gli alunni si trovano sul mezzo di trasporto. Il periodo in questione s'intende iniziato con la presa in carico degli studenti alla fermata stabilita e finito con la discesa presso la sede dell'Istituto scolastico.
2. Non può essere attribuita alcuna responsabilità agli operatori del servizio per tutto ciò che accade dopo essere scesi dall'automezzo.
3. I genitori dei bambini che frequentano la scuola materna hanno l'obbligo di accompagnare questi ultimi alla fermata dello scuolabus. Al ritorno, in caso di assenza dei genitori o loro delegati, l'alunno verrà riaccompagnato presso la sede scolastica o l'Ufficio comunale competente. Trascorsa un'ora senza che nessuno si presenti per il ritiro

- dell'alunno, quest'ultimo sarà consegnato agli organi di polizia, al quale verrà segnalato quanto accaduto.
4. Per motivi straordinari o di ordine pubblico, legati alla viabilità delle strade cittadine, allo svolgimento di lavori pubblici, ad uscite scolastiche anticipate, a scioperi del personale docente o a qualsivoglia altra ragione, le modalità di svolgimento del servizio potranno subire delle modifiche e, se inevitabile, non essere assicurato, senza alcuna responsabilità per l'Ente comunale.
 5. In dette ipotesi gli utenti non hanno diritto ad alcun rimborso della compartecipazione già versata o ad altra forma di risarcimento.

Art. 6 - Compartecipazione ai costi del Servizio

I diversamente abili sono esentati dal pagamento di alcuna somma per l'erogazione del Servizio, il quale in detta ipotesi è reso gratuitamente.

Agli utenti che non rientrano nell'ipotesi di cui al precedente comma è richiesta, a titolo di compartecipazione-contributo ai costi del Servizio, il versamento di una somma forfetaria del costo di euro 5, determinata con l'approvazione del regolamento dal Consiglio Comunale, successivamente determinata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. In ogni caso l'Amministrazione comunale nella determinazione delle suddette somme dovrà attenersi alle seguenti direttive:

- 1) Pagamento in un'unica soluzione, entro il mese di settembre di ogni anno;
Pagamento in soluzione trimestrale. In questo caso il pagamento deve avvenire entro il decimo giorno di ogni trimestre con decorrenza dal mese di inizio dell'anno scolastico e comprendendo l'eventuale frazione di mese residua nell'ultimo trimestre utile;
Pagamento in soluzione mensile entro il decimo giorno.
- 2) Per i mesi di settembre, dicembre e giugno, la somma da pagare dovrà essere congruamente ridotta in percentuale.
- 3) Una riduzione del 30% sulla somma dovrà essere pure accordata per due o più figli che utilizzino lo stesso servizio.
- 4) Eventuali esoneri parziali o totali saranno concessi su conseguente relazione dell'assistente sociale che accerti in via definitiva la possibilità di autorizzare la riduzione e/o l'esenzione totale.

Nel caso di mancato pagamento delle quote dovute si procede all'invio all'utente moroso di una diffida-sollecito, mediante Messaggi comunali, concedendo un termine di quindici giorni per la regolarizzazione della propria posizione.

Scaduto il termine si procede alla sospensione del servizio ed al recupero del dovuto nei modi di legge.

Le eventuali assenze dell'alunno non comportano riduzioni o esoneri al costo di compartecipazione.

La somma forfetaria di compartecipazione, può subire variazioni sulla base dell'indice ISTAT-sul costo della vita.

La sospensione prolungata del servizio oltre un terzo dell'attività programmata mensilmente, per motivi non previsti dal presente regolamento, darà diritto all'utente all'esonero dal pagamento della successiva mensilità.

Art. 7 – Controllo abbonamenti

Istruita la richiesta presentata dagli utenti l'ufficio rilascia l'abbonamento, il quale deve essere esibito dal fruitore del Servizio su richiesta degli impiegati comunali addetti allo scuolabus.

L'utente che al momento del controllo risulti sprovvisto di abbonamento è tenuto a presentarlo entro il giorno immediatamente successivo.

Art. 8 – Obblighi di comportamento

Fermi restando gli ulteriori obblighi di legge e di contratto previsti per gli impiegati comunali, gli assistenti assegnati allo scuolabus devono vigilare sugli alunni, richiamandoli in caso di comportamento scorretto e segnalando tempestivamente agli uffici comunali coloro che continuino a comportarsi in modo non adeguato, in modo che si adottino i provvedimenti sotto indicati.

L'assistente deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto per salvaguardare la loro incolumità, controllando in particolare che gli alunni rimangano seduti nei posti loro assegnati.

L'assistente ad ogni fermata è tenuto a scendere dal mezzo e a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus. Gli alunni delle scuole elementari e dell'infanzia sono consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza ed alla custodia degli stessi ad orari prestabiliti d'intesa con i vari uffici scolastici di competenza.

L'autista deve osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della Strada e le disposizioni urbane per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale. Durante il proprio turno di lavoro l'autista è consegnatario della vettura e ne risponde verso l'Ente comunale per eventuali danni provocati da incuria, negligenza, imperizia. L'eventuale cattivo funzionamento della vettura, guasti di vario genere devono essere tempestivamente segnalati dall'autista all'ufficio responsabile dell'autoparco comunale.

La fermata e l'orario devono essere categoricamente rispettati.

Gli utenti che fruiscono del servizio:

- non possono richiedere attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
- devono esibire su richiesta del personale addetto l'abbonamento;
- devono mantenere un atteggiamento corretto, evitando comportamenti che mettano a repentaglio la sicurezza propria ed altrui o che semplicemente arrechino disagi ai viaggiatori o che possano alterare l'attenzione dell'autista;
- rispondono nelle forme di legge dei danni o guasti arrecati alle vetture ed agli altri utenti. In tali ipotesi il danno prodotto deve essere integralmente risarcito dagli esercenti la potestà genitoriale sui bambini che hanno arrecato il danno.

Constatati i sopra indicati comportamenti, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti, che sono tempestivamente comunicati alla

famiglie di appartenenza dell'alunno:

- richiamo verbale;
- avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
- sospensione definitiva se il comportamento scorretto continua ad essere tenuto.

Nulla è dovuto dal Comune, a titolo di rimborso o ad altro titolo, per la sospensione del servizio dovuta alla violazione degli obblighi descritti dal presente articolo.

Art. 9 - Rinuncia

La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulla fruizione o erogazione dello stesso, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune.

Art. 10 – Altri servizi di trasporto

Il servizio di trasporto scolastico è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche, che siano richieste all'ufficio competente almeno con una settimana di preavviso, potranno essere effettuate tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

L'ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e degli autisti, secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Art. 10 bis – Pubblicità

I mezzi del servizio di trasporto scolastico possono essere utilizzati per la sponsorizzazione di ditte locali. Le locandine di sponsorizzazione dovranno essere a tema.

Art. 11 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione. Sono abrogate le norme regolamentari contrastanti con quanto disposto dallo stesso.
2. Per tutto quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia e s.m.i., oltre le disposizioni ministeriali di cui al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31.1.1997 e la Circolare ministeriale n. 23/1997.
3. All'atto della presentazione della domanda i genitori dei bambini per i quali viene richiesto il servizio di trasporto scolastico dovranno dichiarare di avere preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza riserva alcuna.